



CONDIZIONI GENERALI
per la
FORNITURA DI PRODOTTI MECCANICI, ELETTRICI ED ELETTRONICI

Bruxelles, Agosto 2000

PREAMBOLO

1. Le presenti Condizioni Generali si applicano nel momento in cui le parti accetteranno le stesse per iscritto o con altra modalità. Ove le Condizioni Generali si applichino ad uno specifico contratto, le modifiche o le deviazioni rispetto ad esse dovranno essere accettate per iscritto.

L'oggetto/gli oggetti da fornirsi ai sensi delle presenti Condizioni Generali si designano qui di seguito con il termine Prodotto.

Laddove nelle presenti Condizioni Generali si adotti l'espressione "per iscritto", essa starà a significare "mediante documento sottoscritto dalle parti", oppure "mediante lettera, fax, posta elettronica" e "attraverso eventuali altri mezzi che siano stati concordati fra le parti".

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO

2. Tutte le informazioni ed i dati contenuti nella documentazione generale del prodotto e nei listini prezzi, siano essi in formato elettronico o in altro formato, sono vincolanti solo laddove si faccia ad essi espressamente riferimento in seno al contratto.

DISEGNI E DESCRIZIONI

3. Tutti i disegni ed i documenti tecnici relativi al Prodotto o alla sua fabbricazione trasmessi da una parte all'altra parte, anteriormente o successivamente alla formazione del contratto, rimarranno di proprietà della parte che li trasmette.

Dei disegni, documenti tecnici od altre informazioni tecniche che una delle parti riceva non si potrà, senza il consenso dell'altra parte, fare alcun uso diverso da quello per il quale siano stati forniti. Ne sono vietati l'uso, la copiatura, la riproduzione, nonché la trasmissione e la comunicazione a terzi, senza il consenso della parte fornitrice.

4. Il Fornitore, non oltre la data di consegna, dovrà fornire gratuitamente le informazioni ed i disegni necessari all'Acquirente per l'installazione, la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione del Prodotto. Tali informazioni e disegni saranno forniti nel numero di copie concordato e comunque dovrà essere fornita almeno una copia di ciascuno. Il Fornitore non ha l'obbligo di fornire disegni industriali relativi al Prodotto o alle parti di ricambio.

TEST DI APPROVAZIONE

5. I test di approvazione previsti dal contratto dovranno essere eseguiti, salvo quanto diversamente concordato, nel luogo di fabbricazione durante l'ordinario orario di lavoro.

Se il contratto non specifica requisiti tecnici, i test dovranno essere eseguiti conformemente alla pratica in uso nel settore industriale di riferimento del paese di fabbricazione interessato.

6. Il Fornitore darà notifica per iscritto all'Acquirente riguardo ai test di approvazione, in tempo utile da consentire all'Acquirente di farsi rappresentare. Se l'Acquirente non è rappresentato, il rapporto relativo al test sarà spedito all'Acquirente e il quale sarà tenuto ad approvarne la correttezza.

7. Se in base ai test di approvazione il Prodotto non risulta conforme a quanto previsto dal contratto, il Fornitore dovrà senza indugio correggere ogni difetto al fine di garantire la conformità del Prodotto al contratto. A richiesta dell'Acquirente saranno in seguito eseguiti nuovi test, salvo che la deficienza riscontrata non fosse insignificante.

8. Il Fornitore sosterrà tutti i costi relativi ai test di approvazione eseguiti nel luogo di fabbricazione. L'Acquirente dovrà comunque sostenere tutte le spese di vitto e alloggio per la partecipazione dei suoi rappresentanti a tali test.

CONSEGNA. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

9. Ogni condizione commerciale concordata sarà interpretata in base agli INCOTERMS in vigore al momento della formazione del contratto.

Se non viene concordata alcuna condizione specifica, la consegna sarà Franco Fabbrica.

Ove, nel caso di consegna Franco Fabbrica, il Fornitore si impegni su richiesta dell'Acquirente a spedire il Prodotto a destinazione, il rischio si trasferisce non oltre il momento in cui il Prodotto viene consegnato al primo vettore.

Salvo quanto diversamente concordato, sono consentite spedizioni parziali.

TEMPI DI CONSEGNA. RITARDO

10. Ove le parti, in luogo dell'indicazione della data di consegna, abbiano indicato un periodo di tempo entro il quale dovrà effettuarsi la consegna, tale periodo comincerà a decorrere dal momento in cui il contratto è stipulato, tutte le formalità sono state esperite, i pagamenti dovuti alla formazione del contratto sono stati corrisposti, ogni eventuale garanzia è stata fornita ed ogni altra precondizione è stata rispettata.

11. Se il Fornitore prevede di non essere in grado di consegnare il Prodotto alla data di consegna, dovrà immediatamente notificare ciò all'Acquirente per iscritto, specificandone la ragione, e, se possibile, il momento in cui può prevedersi la consegna.

Se il Fornitore omette di dare tale notifica, l'Acquirente avrà diritto al risarcimento di ogni costo aggiuntivo sostenuto e che avrebbe potuto evitare se avesse ricevuto tale notifica.

12. Se il ritardo nella consegna è determinato da una qualsiasi delle circostanze di cui alla Clausola 39 o da un atto od omissione da parte dell'Acquirente, fra cui la sospensione prevista nelle Clausole dalla 20 alla 42, i tempi di consegna si protrarranno per un periodo considerato congruo in relazione alle circostanze specifiche. Tale disposizione si applica indipendentemente dal fatto che la ragione del ritardo si produca prima o dopo la prevista data di consegna.

13. Se il Prodotto non viene consegnato alla data di consegna (secondo la definizione data dalle Clausole 10 e 12), l'Acquirente avrà diritto alla liquidazione dei danni a partire dalla data nella quale avrebbe dovuto aver luogo la consegna.

La liquidazione dei danni sarà esigibile nella misura dello 0.5 per cento del prezzo di acquisto calcolato per ogni settimana piena di ritardo. La liquidazione dei danni non dovrà eccedere il 7.5 per cento del prezzo di acquisto.

Se il ritardo riguarda solo una parte del Prodotto, la liquidazione dei danni sarà calcolata su quella parte del prezzo di acquisto che può attribuirsi a quella parte del Prodotto che, per effetto del ritardo, non può essere utilizzata ai fini cui le parti l'avevano destinata.

I danni sono liquidabili dietro richiesta scritta dell'Acquirente, tuttavia non prima che la consegna sia terminata o il contratto sia stato rescisso ai sensi della Clausola 14.

L'Acquirente perderà il diritto alla liquidazione dei danni se non presenterà una rivendicazione scritta di tali danni nel termine di sei mesi dalla data in cui avrebbe dovuto aver luogo la consegna.

14. Se il ritardo nella consegna è tale da determinare il diritto dell'Acquirente alla liquidazione dei danni nella misura massima, ai sensi del Paragrafo 13, e se il Prodotto non è stato ancora consegnato, l'Acquirente potrà richiedere per iscritto che la consegna avvenga entro un congruo termine definitivo, il quale non potrà essere inferiore ad una settimana.

Se il Fornitore non provvede alla consegna entro questo termine definitivo e se ciò non è dovuto a circostanze imputabili alla responsabilità dell'Acquirente, l'Acquirente avrà in tal caso la facoltà di rescindere il contratto, notificando ciò per iscritto, in relazione a quella parte del Prodotto che, per effetto della mancata consegna da parte del Fornitore, non può utilizzarsi ai fini cui le parti lo avevano destinato.

Se l'Acquirente rescinde il contratto egli avrà diritto al risarcimento della perdita subita in conseguenza del ritardo del Fornitore. Il completo risarcimento, comprendente la liquidazione dei danni da corrispondersi ai sensi della Clausola 13, non dovrà eccedere il 15 per cento di quella parte del prezzo di acquisto che può attribuirsi alla parte di Prodotto in relazione al quale il contratto viene rescisso.

L'Acquirente avrà inoltre il diritto di rescindere il contratto notificando ciò per iscritto al Fornitore, se dalle circostanze si evince che si verificherà un ritardo nella consegna il quale, ai sensi della Clausola 13, darebbe all'Acquirente diritto alla liquidazione dei danni nella massima misura.

Nel caso in cui la rescissione avvenga per questa ragione, l'Acquirente avrà diritto alla liquidazione dei danni nella massima misura, nonché al risarcimento ai sensi del terzo comma della Clausola 14.

15. La liquidazione dei danni ai sensi della Clausola 13 e la rescissione del contratto con limitato risarcimento prevista dalla Clausola 14 sono le uniche misure correttive disponibili all'Acquirente in caso di ritardo da parte del Fornitore. E' esclusa nei confronti del Fornitore ogni altra rivendicazione basata su tale

ritardo, salvo nel caso in cui il Fornitore sia responsabile di negligenza grave.

Nelle presenti Condizioni Generali per negligenza grave si intende un atto od un'omissione che comportino il fatto di non aver tenuto opportunamente considerazione la possibilità di serie conseguenze, il cui verificarsi sarebbe normalmente in grado di prevedere un fornitore coscienzioso, oppure il deliberato disinteresse verso le possibili conseguenze di un tale atto od omissione.

16. Se l'Acquirente prevede di non essere in grado di accettare la consegna del Prodotto alla data di consegna, egli dovrà immediatamente notificare ciò al Fornitore per iscritto, specificandone la ragione, e, se possibile, il momento in cui sarà in grado di accettare la consegna.

Se l'Acquirente non accetta la consegna alla data di consegna, egli dovrà comunque pagare ogni parte del prezzo di acquisto divenuto esigibile alla consegna, come se la consegna avesse avuto luogo. Il Fornitore provvederà all'immagazzinamento del Prodotto a rischio e spese dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà inoltre assicurare a spese dell'Acquirente il prodotto, ove l'Acquirente lo richieda.

17. Salvo che la mancata accettazione della consegna da parte dell'Acquirente non sia dovuta ad una qualsiasi delle circostanze di cui alla Clausola 39, il Fornitore avrà facoltà di richiedere con preavviso scritto all'acquirente che la consegna sia effettuata entro un congruo termine definitivo.

Se, per qualsiasi ragione non imputabile alla responsabilità del Fornitore, l'Acquirente non accetta la consegna entro tale termine, il Fornitore potrà rescindere per intero o parzialmente il contratto notificando ciò per iscritto. Il Fornitore avrà in tal caso diritto al risarcimento della perdita subita a causa dell'inadempimento dell'Acquirente. Il risarcimento non dovrà eccedere quella parte del prezzo di acquisto che può attribuirsi alla parte di Prodotto in relazione alla quale il contratto viene rescisso.

PAGAMENTO

18. Salvo quanto diversamente concordato, il prezzo di acquisto sarà corrisposto per un terzo al momento della formazione del contratto e per un terzo alla notifica da parte del Fornitore all'Acquirente che il Prodotto, o la parte essenziale di esso, è pronta per la consegna. Il pagamento a saldo sarà effettuato alla consegna del Prodotto.

I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura.

19. Indipendentemente dalla forma di pagamento utilizzata, l'obbligazione di pagamento non si estinguerà finché non sarà avvenuto l'accredito completo e irrevocabile sul conto del Fornitore.

20. Se l'Acquirente omette il pagamento entro la data pattuita, il Fornitore avrà diritto agli interessi a partire dalla data in cui il pagamento è divenuto esigibile. Il tasso d'interesse sarà quello concordato fra le parti. Se le parti convengono sul tasso d'interesse, questo corrisponderà ad 8 punti percentuali al di sopra del tasso praticato per i principali strumenti di rifinanziamento della Banca Centrale Europea alla data di scadenza del pagamento.

In caso di ritardato pagamento il Fornitore potrà, dopo aver dato notifica all'Acquirente per iscritto, sospendere l'adempimento del contratto fino al momento in cui viene effettuato il pagamento.

Se l'Acquirente non avrà corrisposto l'importo dovuto entro tre mesi il Fornitore avrà la facoltà di rescindere il contratto mediante notifica per iscritto all'acquirente nonché quella di richiedere il risarcimento della perdita subita. Il risarcimento non dovrà eccedere il prezzo di acquisto pattuito.

RISERVA DEL DIRITTO DI PROPRIETA'

21. Il Prodotto rimarrà di proprietà del Fornitore finché non sarà stato pagato per intero nella misura in cui tale riserva del diritto di proprietà abbia validità per la legge regolatrice.

L'Acquirente, su richiesta del Fornitore, contribuirà con esso a prendere ogni misura necessaria per la tutela del diritto di proprietà del Prodotto nel paese interessato.

La ritenzione del diritto di proprietà non avrà effetto sul trasferimento del rischio ai sensi della Clausola 9..

RESPONSABILITA' IN CASO DI DIFETTI

22. In virtù delle disposizioni contenute nelle Clausole dalla 23 alla 27 comprese, il Fornitore dovrà correggere difetti o non conformità (designati qui di seguito con il termine difetto/i) derivanti da progettazione, lavorazioni o materiali inidonei.

23. La responsabilità del Fornitore si limiterà ai difetti che ci evidenzino entro un anno dalla consegna. Se l'uso quotidiano del Prodotto eccede quello concordato, tale periodo sarà proporzionalmente ridotto.

24. Qualora il difetto di una parte del Prodotto sia stato corretto, il Fornitore sarà responsabile dei difetti della parte riparata o sostituita agli stessi termini e condizioni che sono applicabili al Prodotto originale per il periodo di un anno. Per le rimanenti parti del Prodotto il termine di cui alla Clausola 23 sarà prorogato solo in misura equivalente al periodo per il quale il Prodotto è stato fuori uso a causa del difetto.

25. L'Acquirente, senza immotivato ritardo, dovrà notificare al Fornitore per iscritto la presenza di qualsiasi difetto che venga rilevato. In nessun caso tale notifica potrà essere fornita oltre le due settimane successive alla scadenza del termine contenuto nella Clausola 23.

La notifica dovrà contenere una descrizione del difetto.

Se l'Acquirente omette di notificare per iscritto al Fornitore il difetto entro i termini fissati nel primo comma della presente Clausola, perderà il diritto alla correzione del difetto.

Ove il difetto sia tale da causare danni, l'Acquirente dovrà informare immediatamente il Fornitore per iscritto. L'Acquirente dovrà assumersi il rischio del danno risultante da una sua mancata notifica.

26. Al ricevimento della notifica ai sensi della Clausola 25 il Fornitore dovrà correggere il difetto senza immotivato ritardo e a sue spese, come previsto nelle Clausole dalla 22 alla 37 comprese.

Le riparazioni dovranno effettuarsi nel luogo in cui si trova il Prodotto a meno che il Fornitore non ritenga opportuno che la parte difettosa del prodotto gli sia restituita per la riparazione o la sostituzione.

Il Fornitore è obbligato ad effettuare la disinstallazione e reinstallazione della parte se per questa sono necessarie conoscenze specifiche. Se tali conoscenze specifiche non sono richieste, il Fornitore è liberato dalle obbligazioni relative al difetto quando consegna all'Acquirente la parte debitamente riparata o sostituita.

27. Ove l'Acquirente abbia fornito la notifica di cui alla Clausola 25, e non sia stato riscontrato alcun difetto la cui responsabilità sia imputabile al Fornitore, il Fornitore avrà diritto al risarcimento dei costi sostenuti per tale notifica.

28. L'Acquirente provvederà a proprie spese alla disinstallazione e al riassetto delle attrezzature non costituite dal Prodotto, limitatamente a quanto sia necessario alla correzione del difetto.

29. Salvo quanto diversamente concordato, il trasporto del Prodotto e/o di ogni sua parte al Fornitore e dal Fornitore, il quale si renda necessario per procedere alla correzione dei difetti dei quali è responsabile il Fornitore, sarà a rischio e a spese del Fornitore. Con riferimento a detto trasporto l'Acquirente dovrà seguire le istruzioni del Fornitore.

30. Salvo quanto diversamente concordato, l'Acquirente sosterrà ogni costo aggiuntivo contratto dal Fornitore per la riparazione, la disinstallazione, l'installazione ed il trasporto in conseguenza del fatto che il Prodotto si trova in un luogo diverso da quello di destinazione stabilito nel contratto o – ove non sia stabilito il luogo di destinazione – diverso dal luogo di consegna.

31. Saranno messe a disposizione del Fornitore le parti difettose sostituite, le quali resteranno di sua proprietà.

32. Se, entro un congruo termine, il Fornitore non adempie alle proprie obbligazioni ai sensi della Clausola 26, l'Acquirente potrà fissare, dandone notifica scritta, un termine definitivo per l'assolvimento delle obbligazioni del Fornitore.

Se il Fornitore non adempie alle proprie obbligazioni entro tale termine definitivo, l'Acquirente potrà intraprendere direttamente o per mezzo di terzi azioni correttive a rischio e spese del Fornitore.

Laddove le azioni correttive intraprese dall'Acquirente o da un terzo siano andate a buon fine, il rimborso da parte del Fornitore dei congrui costi sostenuti dall'Acquirente estinguerà l'obbligazione del fornitore in relazione al citato difetto.

33. Ove la correzione del difetto di cui alla Clausola 32 non sia andata a buon fine,

a) l'Acquirente avrà diritto ad una riduzione del prezzo di acquisto proporzionale alla riduzione di valore del Prodotto, fermo restando che in nessun caso tale riduzione potrà eccedere la misura del 15 per cento del prezzo di acquisto, oppure

b) ove il difetto sia tanto consistente da privare l'Acquirente del vantaggio contrattuale, l'Acquirente potrà rescindere il contratto notificando ciò al Fornitore per iscritto. L'Acquirente avrà in tal caso diritto al risarcimento della perdita subita, fino ad un massimo del 15 per cento del prezzo di acquisto.

34. Il Fornitore non è responsabile dei difetti derivanti da materiali forniti dall'Acquirente, o da un progetto pattuito dall'Acquirente, o per il quale l'Acquirente abbia fornito indicazioni tecniche.

35. Il Fornitore è responsabile esclusivamente dei difetti che si evidenzino nel contesto delle condizioni di funzionamento previste dal contratto e di un adeguato impiego del Prodotto.

La responsabilità del Fornitore non comprende i difetti causati da inadeguata manutenzione o riparazione ed incorretta installazione da parte dell'Acquirente, né da modifiche apportate senza il consenso dato per iscritto dal Fornitore.

Infine la responsabilità del Fornitore non contempla l'usura ed il deterioramento ordinari.

36. Ferme restando le disposizioni delle Clausole dalla 22 alla 35, il Fornitore non sarà responsabile dei difetti di qualsiasi parte del Prodotto per più di due anni dall'inizio del periodo stabilito nella Clausola 23.

37. Il Fornitore non sarà responsabile di altri difetti al di fuori di quelli previsti nelle Clausole dalla 22 alla 36. Questa disposizione si applica a qualsiasi perdita che possa essere causata dal difetto, fra cui la mancata produzione, il mancato profitto ed altre perdite indirette. Tale limitazione di responsabilità del Fornitore non si applica ove egli sia responsabile di negligenza grave, secondo la definizione data nella Clausola 15.

RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITA' PER DANNI CAUSATI DAL PRODOTTO.

38. Il Fornitore non sarà responsabile di alcun danno al patrimonio che sia stato causato dal Prodotto dopo la sua consegna e durante il possesso da parte dell'Acquirente. Il Fornitore non sarà altresì responsabile dei danni a prodotti fabbricati dall'Acquirente, o a prodotti dei quali fanno parte i prodotti dell'Acquirente.

Se il Fornitore incorre in responsabilità nei confronti di terzi in ragione dei danni al patrimonio descritti nel precedente comma, l'Acquirente dovrà indennizzare il Fornitore, sostenerne la difesa e tenerlo al riparo da rivendicazioni.

Ove sia presentata da un terzo una rivendicazione per danni nei confronti di una delle parti, quest'ultima dovrà informare immediatamente l'altra parte per iscritto.

Il Fornitore e l'Acquirente saranno reciprocamente tenuti a rispondere alla citazione da parte del tribunale o della corte arbitrale al cui esame sia sottoposta la causa intentata nei loro confronti per i danni presumibilmente causati dal Prodotto.

La limitazione di responsabilità del Fornitore di cui al primo comma della presente Clausola non si applicherà nel caso in cui il Fornitore si sia reso responsabile di negligenza grave, secondo la definizione data nella Clausola 15.

FORZA MAGGIORE

39. Ciascuna delle parti avrà diritto alla sospensione dell'adempimento previsto dal contratto nella misura in cui una delle seguenti circostanze impedisca l'adempimento o lo renda eccessivamente oneroso: vertenze sindacali e qualsiasi altra circostanza che sfugga al controllo delle parti quale incendio, evento bellico, vasta mobilitazione militare, insurrezione, confisca, sequestro, embargo, restrizioni all'uso del potere nonché inconvenienti o ritardi nelle consegne da parte di sub-contraenti, che siano causati da una qualsiasi delle circostanze citate nella presente Clausola.

Ove una delle circostanze citate nella presente Clausola si verifichi, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima o dopo la formazione del contratto, il diritto alla sospensione sarà riconosciuto solo se i suoi effetti sull'adempimento del contratto non potevano essere previsti al momento della formazione del contratto.

40. La parte che rivendichi di aver subito gli effetti della Forza Maggiore dovrà dare immediata notifica all'altra parte per iscritto del fatto che tale circostanza si è verificata e della sua cessazione.

Se la Forza Maggiore impedisce all'Acquirente di adempiere alle proprie obbligazioni, egli dovrà risarcire al Fornitore le spese da questi sostenute per mettere al sicuro e salvaguardare il Prodotto.

41. Indipendentemente da quanto possa in altro modo derivare dalle presenti Condizioni Generali, ciascuna delle parti avrà la facoltà di rescindere il contratto, notificando ciò per iscritto all'altra parte ove l'adempimento contrattuale sia sospeso in virtù della Clausola 39 per oltre sei mesi.

PREVISIONE DI INADEMPIMENTO

42. Ferme restando le altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali in materia di sospensione, ciascuna delle parti avrà la facoltà di sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali ove le circostanze evidenzino che l'altra parte non sarà in grado di adempiere alle proprie obbligazioni.

La parte che sospende il proprio adempimento contrattuale dovrà immediatamente darne notifica all'altra parte per iscritto.

PERDITE INDIRETTE

43. Salvo quanto sia stato diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali, non è prevista alcuna responsabilità a carico di ciascuna delle parti nei confronti dell'altra parte per la mancata produzione, il mancato profitto, il mancato uso, la perdita di contratti o per qualsiasi altra perdita indiretta.

CONTROVERSIE E LEGGE REGOLATRICE

44. Tutte le controversie derivanti dal contratto o ad esso relative saranno giudicate in modo definitivo secondo le Regole di Arbitraggio della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati ai sensi di dette Regole

45. Legge regolatrice del contratto sarà il diritto sostanziale vigente nel paese del Fornitore.

La presente è una pubblicazione Orgalime. Orgalime raggruppa le federazioni centrali di commercio dell'industria meccanica, elettrica, elettronica e siderurgica di 23 paesi europei e fornisce un collegamento legale, tecnico ed economico fra queste organizzazioni.

Tutti i diritti sono riservati ©

Editore responsabile: Adrian Harris, Secretary General

ORGALIME

Boulevard A. Reyers 80, B - 1030 Bruxelles

Tel : (32) 2 706 82 35 - Fax : (32) 2 706 82 50 - e-mail : secretariat@orgalime.org



SUPPLEMENTARY CONDITIONS FOR THE SUPERVISION OF ERECTION OF MECHANICAL, ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS

DELIVERED IN ACCORDANCE WITH S 2000
Brussels, August 2000

PREAMBLE

1. These Supplementary Conditions shall supplement the Orgalime S 2000 General Conditions when the parties agree in writing or otherwise thereto.

THE SUPPLIER'S OBLIGATIONS

2. The Supplier shall, upon notification in accordance with Clause 4 from the Purchaser, provide the services of one or more competent supervisors

a) to give to the Purchaser or his site representative mentioned in Clause 12 of these Supplementary Conditions the necessary instructions for the erection of the Product and, if provided in the contract, for its commissioning by the Purchaser;

and

b) to supervise the manner in which the Supplier's instructions are carried out.

The number and qualifications of the Supplier's staff, and the estimated duration of erection, shall be agreed separately.

The Supplier's obligation ceases if he has not received such notification from the Purchaser within one year of delivery according to S 2000.

THE PURCHASER'S OBLIGATIONS

3. Erection will be carried out by the Purchaser, who shall, at his own expense, provide the skilled and unskilled labour, all equipment and everything necessary for the erection of the Product.

NOTIFICATION OF READINESS OF THE SITE

4. The Purchaser shall give the Supplier at least one month's notice of the date at which the site will be ready for the work and the commencement of supervision.

LOCAL LAWS AND REGULATIONS

5. The Purchaser shall in due time provide the Supplier with such information concerning local laws and regulations as is necessary for the proper execution of the Supplier's obligations.

The Supplier shall ensure that his staff complies with these laws and regulations.

WORKING CONDITIONS

6. The Purchaser shall ensure that the following conditions are satisfied:

a) The supervision shall not be carried out in unhealthy

or dangerous surroundings. All the necessary safety and precautionary measures shall have been taken before supervision is started and shall be maintained during the time of supervision.

b) The Supplier's staff shall be able to obtain suitable and convenient board and lodging in the neighbourhood of the site and shall have access to canteen facilities, internationally acceptable hygiene facilities and medical services.

c) The Purchaser shall make available to the Supplier free of charge necessary storage facilities, providing protection against theft and deterioration of the personal effects of the Supplier's staff.

d) The Purchaser shall make available to the Supplier sufficient offices on the site, equipped with telephone and fax facilities.

SAFETY REGULATIONS

7. Before commencement of supervision, the Purchaser shall notify the Supplier of all relevant safety regulations in force at the site and the Supplier shall secure the observance of such safety regulations by his staff.

8. If a breach of these regulations by the Supplier's staff come to the notice of the Purchaser, he may require them to be noted forthwith in the site register which the Supplier is obliged to keep in accordance with Clause 12.

9. The Supplier shall inform the Purchaser of any special risks which the execution of the erection may entail.

SUPERVISION PAID FOR ON A TIME BASIS

10. Where the Parties have agreed that supervision shall be paid for on a time basis, the following shall apply:

10.1. The rates to be paid by the Purchaser are those stipulated in the contract. These rates shall be paid from the date of departure from the Supplier's premises until the date of return, including non-working days and for the time needed for preparation and formalities incidental to the outward and homeward journeys.

10.2. Payment shall be made against monthly invoices concerning the supervision carried out. Payment shall be made within 30 days from the date of the invoice.

10.3. The following items shall be separately charged:

a) All travelling expenses incurred by the Supplier in respect of his staff and the transport of their equipment and personal effects using the means and class of travel specified in the contract.

b) Cost of board and lodging and other living expenses, including any appropriate allowances, of the Supplier's staff for each day's absence from their homes, including non-working days.

c) Overtime and work on locally recognised days of rest and local public holidays and outside normal working hours will be charged at special rates. The rates shall be as agreed in the contract, or, failing agreement, as normally charged by the Supplier.

d) Time necessarily spent on daily travel between lodgings and the site if it exceeds half an hour each way.

e) Any costs incurred by the Supplier in accordance with the contract, in connection with the provision of equipment by him, including where appropriate a charge for the use of the Supplier's own heavy equipment.

f) Any taxes or dues levied on the invoice and payable by the Supplier or his staff in the country where supervision takes place.

SUPERVISION PAID FOR BY A LUMP SUM

11. Where the Parties have agreed that the supervision shall be paid for on the basis of a lump sum, and the lump sum is not included in the price for the Product, the following shall apply:

11.1. The payment shall be made against invoices: of 10% at the signature of the contract, of 30% at the notification according to Clause 4, and the remaining part when the supervision has been finished.

11.2. If the lump sum is included in the price for the Product, Clause 18 of S 2000 shall apply unless otherwise agreed.

11.3. The quoted lump sum price shall be deemed to include all the items mentioned in Clause 10.3. a) to d). If the supervision is delayed due to a cause for which the Purchaser or any contractor other than the Supplier is responsible, the Purchaser shall compensate the Supplier for:

- a) extra work resulting from the delay,
- b) waiting time and time spent on extra journeys to and from the site;
- c) costs as a result of the Supplier having to keep his equipment at the site for a longer time than expected;
- d) additional costs for journeys and board and lodging for the Supplier's staff;
- e) other documented costs incurred by the Supplier as a result of changes in the supervision programme.

SITE REPRESENTATIVES AND SITE REGISTER

12. Each of the parties shall by written notice appoint a representative to act on their behalf during the supervision. Such appointment shall be made at the latest on the date of notification under Clause 4.

Unless otherwise specified in the contract, they shall be authorised to act on behalf of their respective parties in all matters concerning the erection work and the supervision.

Wherever these Supplementary Conditions stipulate that written notice shall be given, the representative shall be authorised to receive such notice on behalf of the party he represents.

The Supplier shall keep a site register in which he shall note all works carried out and problems encountered. This site register will be completed and signed daily by the representatives of the parties.

The representatives shall be authorised to sign the site register.

WORK NOT COVERED BY THE CONTRACT

13. The Purchaser shall not be entitled to use the Supplier's staff to perform any work not covered by the contract without the previous written consent of the Supplier.

SUSPENSION OF SUPERVISION

14. The Supplier shall be entitled without prior notice, to suspend the supervision and withdraw his staff, if an invoice is not paid at the due date.

15. If the erection work is suspended for a cause for which the Supplier is not responsible:

- a) the Purchaser is entitled to send home the Supplier's staff, provided he pays the expenses resulting therefrom;
- b) the Supplier is entitled to recall his staff at the expense of the Purchaser if the suspension of erection work exceeds a period of one month.

If the Supplier's staff is sent home or recalled, the contract is not terminated and its performance is merely suspended until the Purchaser has required the return of the Supplier's staff to the site by giving at least one month's notice or as may be agreed.

If the suspension of the erection work last longer than three months the Supplier is entitled to terminate the supervision contract.

SUPPLIER'S LIABILITY

16. Defects in the Product and damage to property caused by the Products shall be regulated according to the provisions of Clauses 22-38 of the S 2000 Conditions, even if such defects or damage is caused by the Supplier during the supervision.

17. If it is shown by the notices in the site register or otherwise proved by the Purchaser that the Supplier has failed, to perform his obligations in accordance with Clause 2, or has failed to use proper skill, care and diligence in carrying out the said obligations, thereby causing the cost of erection to be increased, the Purchaser shall be entitled to claim compensation for such extra cost.

18. The Supplier shall make good any damage to the Product occurring during supervision and erection. The Supplier shall be reimbursed the costs thereof unless the damage is caused by his negligence.

This is an Orgalime publication. Orgalime groups the central trade federations of the mechanical, electrical, electronic and metalworking industries in twenty-one European countries and provides liaison between these organisations in the legal, technical and economic fields.

All rights reserved ©

Editeur responsable : Adrian Harris, Secretary General

ORGALIME

"Diamant" building, Boulevard A. Reyers 80, B-1030 Bruxelles

Tel : (32) 2 706 82 35 – Fax : (32) 2 706 82 50 – e-mail : secretariat@orgalime.org